

ALLEGATO A) al N. 230.301 di Rep. N. 89.710 di Racc.

STATUTO

TITOLO I^

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1) E' costituita una Società Sportiva Dilettantistica nella forma di società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

"BLACK TIGER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

in forma abbreviata "BLACK TIGER S.S.D. a R.L."

ART. 2) La società ha sede legale nel comune di Bassano del Grappa (VI),

all'indirizzo deliberato dall'organo amministrativo e risultante dalla apposita iscrizione eseguita ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del suddetto comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

ART. 3) La società è senza fine di lucro e si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate

	all'aerobica, alla pesistica, al powerlifting, al nuo-	
	to e, più in generale, alla ginnastica per tutti e	
	all'atletica, tra cui:	
	- attività ginnico motorie, svolte in ambienti chiusi,	
	all'aperto, in acqua o "a distanza" rivolte a bambini,	
	ragazzi, adulti ed anziani, persone diversamente abi-	
	li, indipendentemente da sesso ed età, e donne in gra-	
	vidanza;	
	b) attività sportiva e ginnastica finalizzata alla sa-	
	lute e al fitness rivolta a bambini, ragazzi, adulti,	
	anziani, persone diversamente abili, indipendentemente	
	da sesso ed età, e donne in gravidanza.	
	c) La Società si propone inoltre, parallelamente alle	
	attività sportive,	
	- attività didattiche, di formazione, di consulenza	
	per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento delle	
	attività sportive ed educative dalla stessa promosse;	
	- attività ricreative e culturali, quali incontri,	
	stage e conferenze, sia presso le sedi della Società o	
	qualsiasi altro luogo, sia on line o su supporti vi-	
	deoregistrati, su tematiche riguardanti lo sport, la	
	salute e l'educazione;	
	- attività ricreative e culturali a favore di un mi-	
	gliore utilizzo del tempo libero da parte degli i-	
	scritti;	

- attività collaterali, comprese tutte le discipline che stabiliscono il riequilibrio energetico mente-corpo-spirito ad integrazione e beneficio delle attività sportive dilettantistiche volte al relax ed al benessere, compresa la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico e spirituale, al fine di promuovere la consapevole gestione della salute, offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi di benessere disponibili;

- attività di promozione delle discipline sportive dilettantistiche gestite e di qualsiasi altra iniziativa promossa dalla Società, attraverso tutti i mezzi idonei di divulgazione delle stesse e di conoscenza ai terzi.

La Società potrà stipulare convenzioni con altri Enti sia privati che pubblici, con finalità compatibili, per promuovere, organizzare e gestire attività comuni, per proporre ed ottenere agevolazioni per la frequenza delle attività ed infine per l'acquisto di materiali inerenti all'attività della Società.

La Società potrà esercitare senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per l'autofinanziamento con l'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti, tra cui l'attività di fornitura, noleggio e vendita di attrezzature e prodotti accessori al-

gimento delle sopra dette finalità.

ART. 4) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

TITOLO II^ CAPITALE SOCIALE

ART. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di Legge e le quote attribuiscono ai soci diritti in misura proporzionale al loro ammontare.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli art. 2481 e segg. Del Codice Civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale a titolo gratuito.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dall'art. 2473 del Codice Civile. In nessun caso la Società può acquistare in garanzia proprie quote, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto e la loro sottoscrizione.

I soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, o in conto capitale in proporzione o non alle quote di

capitale sociale possedute. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre ottenere prestiti dai propri soci che saranno infruttiferi di interessi, con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Qualora il finanziamento non fosse infruttifero sarà richiesta una specifica delibera.

Nei casi in cui per legge spetti ai soci il diritto di recesso, questo deve essere esercitato nei termini e modalità di cui all'art. 2437 bis 1° e 2° comma del C.C. in quanto compatibili e la liquidazione e rimborso avverranno a norma dell'art. 2473 comma 3° e 4° del C.C., nei limiti della compatibilità con quanto disposto dall'art. 3 comma 2 e art. 18 comma 2 dello statuto e così nel rispetto della legge e dello statuto nella determinazione del valore.

ART. 6) Le quote sono trasmissibili mortis causa. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso devono essere offerte in prelazione agli altri soci.

Sono comunque valide le cessioni non effettuate nel rispetto della procedura di esercizio della prelazione di cui in appresso purché vi sia l'assenso di tutti gli altri soci.

Il socio che intende cedere le proprie quote deve darne comunicazione scritta agli altri soci al domicilio (o utenza) come disciplinati in tema di convocazione dell'assemblea, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nome del o degli acquirenti, le condizioni, i termini e le modalità di cessione.

I soci hanno il diritto di prelazione sulle quote oggetto della cessione, proporzionalmente alle quote da essi possedute ed a quelle possedute dai soci che non intendano esercitare tale diritto.

A tal fine, qualora la prelazione venga esercitata solo da alcuni soci, il socio che intende cedere dovrà offrire le quote non optate ai soci che abbiano esercitato la prelazione, in modo che la prelazione venga esercitata per intero.

Se nessun socio intende esercitare il diritto di prelazione o se vuole esercitarlo solo in modo parziale rispetto alle quote oggetto della cessione, o se nessuna risposta perviene al socio che intende cedere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio che intende cedere può alienare al terzo o ai terzi da lui indicati le proprie quote, salvo che, sempre nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata a.r. gli altri soci congiuntamente e all'u-

nanimità gli indichino un altro compratore al quale egli dovrà alienare le proprie quote alle condizioni, termini e modalità da lui indicati nella comunicazione agli altri soci. La cessione al coniuge e ai parenti entro il primo grado, nonché a società costituite dal socio e/o dal coniuge e/o parenti entro il primo grado, ovvero tra soci, non dà luogo a prelazione a favore degli altri soci.

Qualora il corrispettivo della cessione sia diverso dal denaro, in mancanza di accordo tra le parti, il prezzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2473 comma 3° del C.C., nei limiti della compatibilità con quanto disposto dall'art. 3 comma 2 e art. 18 comma 2 dello statuto e così nel rispetto della legge e dello statuto nella determinazione del valore.

E' tassativamente vietato alla società rendersi acquirente, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

TITOLO III^ ASSEMBLEA

ART. 7) Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto mediante assemblea che è convocata dall'Organo Amministrativo

presso la sede sociale o altrove, purché in Italia con lettera raccomandata (o telefax o posta elettronica o altro mezzo similare purché all'utenza comunicata alla società), spedita ai Soci, o a coloro che ne avessero diritto, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel loro domicilio (o utenza).

Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche senza alcuna formalità di convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo (se nominato) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 8) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, anche per delega a terzi, tutti coloro la cui qualifica di socio sia opponibile alla società. Ogni socio si intende abbia eletto domicilio all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.

Ogni socio può mediante raccomandata A.R. comunicare alla società che, all'uopo, potrà istituire un apposito libro delle comunicazioni, l'indirizzo (e le utenze) utili prioritariamente per le comunicazioni.

ART. 9) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di loro assenza od impedimento, gli intervenuti designeranno il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 10) L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le modifiche dello statuto per le quali occorrerà la maggioranza dei 2/3 (due terzi) e salvo gli altri casi in cui la legge prescrive particolari maggioranze.

Si applica per quanto compatibile l'ultimo comma dell'art. 2368 del C.C. nonché l'ultimo comma dell'art. 2479 bis del C.C..

La società si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO IV^ AMMINISTRAZIONE

ART. 11) La Società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, potrà essere amministrata, alterna-

tivamente:

a) Da un Amministratore Unico;

b) Da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) Da due o più Amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Nel caso di più amministratori, l'assemblea che procede alla loro nomina può attribuire agli stessi anche poteri diretti di amministrazione che eserciteranno secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci disgiuntamente oppure congiuntamente con conseguente applicazione degli artt. 2257 e 2258 del C.C., salvo sempre l'applicazione del metodo collegiale nelle materie di cui all'art. 2475, ultimo comma del C.C..

Gli amministratori possono essere anche non soci e, salvo diversa decisione dei soci, durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

La revoca potrà avvenire liberamente in presenza di giusta causa o di congruo preavviso.

Si ritiene congruo il preavviso di giorni 30 (trenta).

Essi sono rieleggibili.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di

	cui all'art. 2382 C.C. in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il venire meno di un solo amministratore determina la decadenza dell'intero organo amministrativo che dovrà subito convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Organo, mantenendo nel frattempo solo i poteri di ordinaria amministrazione.	
	L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazioni Italiane o degli Enti di Promozione Sportiva dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazione aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o degli enti di promozione sportiva. L'organo amministrativo che contravviene al divieto previsto dal comma precedente, decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.	
	ART. 12) All'Organo Amministrativo vengono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e fare tutto quanto, niente escluso o eccettuato, sia necessario od utile	

al raggiungimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.

Allo stesso, purché non Amministratore Unico, perché altrimenti il potere spetta all'assemblea, compete la decisione relativa e l'emissione dei titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del C.C., nei limiti di cui all'art. 2412 comma 1° del C.C..

L'organo amministrativo potrà nominare institori, direttori e procuratori.

Nel caso la Società fosse retta da un Consiglio di Amministrazione e nei casi di più amministratori qualora per legge la delibera debba essere assunta dal Consiglio, questo delibera collegialmente e viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento da un altro Amministratore facente funzione, presso la sede sociale o altrove purché in Italia nei casi di legge e anche su richiesta di un solo componente.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altro mezzo simile purché tali modalità siano state autorizzate e recepite nei libri sociali o comunque nei documenti della società) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma

purché sempre con un preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia formato da più di due membri.

ART. 13) La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero ai co-amministratori, in forma disgiunta o congiunta secondo i poteri loro attribuiti, ovvero ancora al presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui alla disciplina prevista per le Società per Azioni, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti delle deleghe che potranno essere conferite anche per singoli affari.

Gli Amministratori Delegati avranno in relazione alle deleghe la relativa rappresentanza.

ART. 14) All'Organo Amministrativo spetta, oltre che il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, un compenso per l'attività effettivamente prestata a favore della Società, purché il compenso medesimo non costituisca o possa presumere, per la sua en-

tità, una indiretta distribuzione di utili e fermo comunque restando il limite di cui alla lettera d) del comma 18 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuti dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

TITOLO V^

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART. 15) L'esercizio inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno successivo.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed anche alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 (centottanta) giorni, nei casi e alle condizioni di legge.

ART. 16) Gli utili netti di ogni esercizio, dedotto quanto di spettanza della riserva legale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il per-

seguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette.

TITOLO VI^

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 17) Anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge, la società può nominare un Organo di Controllo (Sindaco) o un revisore.

All'Organo di Controllo si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri le disposizioni previste per le società per azioni.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- La composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale e in questo caso formata da tre sindaci effettivi e due supplenti;

- La funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;

- Le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o colle-

giale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

In mancanza di diversa deliberazione, all'Organo di Controllo spetta la funzione di revisione legale dei conti.

TITOLO VII^ SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

ART. 18) Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere assegnato ad altra società o associazione sportiva senza scopo di lucro.

TITOLO VIII^ CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 19) La decisione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, verrà deferita ad un Collegio di arbitri composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale competente per Territorio.

Il Collegio arbitrale giudicherà entro sessanta gior-

ni, secondo diritto e in via rituale anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

La presente clausola sarà vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio sia oggetto di controversia nonché, a seguito dell'accettazione dell'incarico, anche per gli amministratori, liquidatori e sindaci, nei casi di controversie dagli stessi o contro gli stessi promosse. Non potranno essere oggetto della presente clausola le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO IX^ DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20) E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- Salvo i casi in cui la legge imponga il metodo col-

legiale, le decisioni dei soci e quelle del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, purché all'unanimità, con consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

- Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to: Massimo Alessandro Scomazzon

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)